



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/26 DEL 6.07.2023

Oggetto: Istituzione del Comitato tecnico-scientifico sui DSA ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 14.5.2018, n. 15, "Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)".

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale 14 maggio 2018, n. 15 (Norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)), in conformità a quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), dispone norme sugli interventi in favore di persone con dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, denominate disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in quanto possono costituire una limitazione per le attività della vita quotidiana, oltre al pregiudizio del diritto alle pari opportunità dello sviluppo scolastico, sociale e lavorativo.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ravvisa, pertanto, la necessità, come ampiamente disposto nella legge regionale n. 15/2018, di adottare tutte le misure volte a favorire interventi propedeutici a migliorare le problematiche afferenti ai diversi aspetti dei DSA.

Alla luce delle evidenziate premesse, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2018, con deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, un Comitato tecnico-scientifico sui DSA così composto:

- a) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA, designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;
- b) due operatori facenti parte delle equipe multidisciplinari delle strutture territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e un pediatra di libera scelta;
- c) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale;
- d) un componente designato da ciascun Assessorato regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione);
- e) un componente designato dall'ANCI;
- f) un componente indicato da ciascun Ateneo sardo, delegato del Rettore per il supporto e il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA;
- g) un componente indicato dagli ordini regionale dei medici, uno dagli ordini regionali degli



- psicologi e un pedagogista indicato dalle associazioni regionali più rappresentative;
- h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni scientifiche in materia di DSA più rappresentative in ambito nazionale e con sezioni regionali attive in Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rappresenta che il Comitato tecnico-scientifico resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta, svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge regionale n. 15/2018, e in particolare su:

- le modalità e le procedure per la diagnosi e la certificazione dei DSA, anche quando si manifestano in persone adulte e le procedure d'intervento e potenziamento dei casi diagnosticati;
- la capacità del Servizio sanitario regionale (SSR) di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA;
- i percorsi per l'autorizzazione di ulteriori equipe multiprofessionali abilitate a rilasciare la certificazione DSA.

Inoltre, il Comitato raccoglie e verifica i dati epidemiologici dei DSA e ne cura la tenuta.

La partecipazione all'attività del Comitato non dà diritto a percepire alcun compenso o rimborso spese. Ogni due anni il Comitato tecnico-scientifico fornisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale dettagliata relazione dell'attività svolta.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, alla Giunta che gli venga dato mandato di nominare, con proprio decreto, il Comitato tecnico-scientifico sui DSA di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/2018, composto come sopra descritto, prendendo atto che ai componenti, per la partecipazione all'attività, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti sotto qualsiasi forma, e che lo stesso:

1. resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta;
2. svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge regionale n. 15/2018;
3. raccoglie e verifica i dati epidemiologici dei DSA e ne cura la tenuta;
4. ogni due anni fornisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale dettagliata relazione dell'attività svolta.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di dare mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di nominare, con proprio decreto e in conformità alle motivazioni ed alle finalità espresse in premessa, il Comitato tecnico-scientifico sui DSA di cui all'art. 4 della legge regionale n. 15/2018, così composto:
 - a) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA, designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;
 - b) due operatori facenti parte delle equipe multidisciplinari delle strutture territoriali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e un pediatra di libera scelta;
 - c) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale;
 - d) un componente designato da ciascun Assessorato regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione);
 - e) un componente designato dall'ANCI;
 - f) un componente indicato da ciascun Ateneo sardo, delegato del Rettore per il supporto e il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA;
 - g) un componente indicato dagli ordini regionale dei medici, uno dagli ordini regionali degli psicologi e un pedagogo indicato dalle associazioni regionali più rappresentative;
 - h) un rappresentante per ciascuna delle associazioni scientifiche in materia di DSA più rappresentative in ambito nazionale e con sezioni regionali attive in Sardegna;
- di dare atto che ai componenti, per la partecipazione all'attività, non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti sotto qualsiasi forma;
- di dare atto che il Comitato tecnico-scientifico:
 1. resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta;
 2. svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge regionale n. 15/2018;
 3. raccoglie e verifica i dati epidemiologici dei DSA e ne cura la tenuta;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/26
DEL 6.07.2023

- ogni due anni fornisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale dettagliata relazione dell'attività svolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino